

## L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI REATI ASSOCIATIVI (\*)

*Relatore:*

dott.EmilioGIRONI

*Consigliere della Corte diCassazione*

I – La presente relazione, che per il tenore del tema assegnato avrà carattere essenzialmente compilatorio, passerà in rassegna i principali filoni giurisprudenziali sulle varie problematiche poste dal delitto di associazione mafiosa (in relazione alla più generale tematica dei reati associativi), accennando brevemente, per ragioni di completezza, anche agli argomenti che hanno formato e formeranno oggetto di relazioni specifiche e concedendosi, di tanto in tanto, qualche personale riflessione su taluni dei punti trattati, onde rompere la monotonia del lungo “*excursus*” giurisprudenziale ed anche al fine di provocare il dibattito su questioni controverse o controvertibili.

II – Il primo tema d’indagine è costituito dalla ricostruzione della struttura della fattispecie di cui all’art. 416-*bis* in relazione a quella di cui all’art. 416 c.p. e dalla definizione dei rapporti tra le due ipotesi incriminatrici, la più recente delle quali può considerarsi filiazione della più antica e tradizionale associazione per delinquere, di cui ha conservato gli elementi fondanti della “*affectio societatis*” tra un certo numero di soggetti e dell’esistenza di un minimo di substrato organizzativo, cui ha aggiunto, recependoli da elaborazioni giurisprudenziali in tema di misure di prevenzione e dai risultati della ricerca socio-criminologica, i noti elementi del c.d. “metodo mafioso” e la eterogenea tipologia dei fini integranti il dolo specifico dei partecipi al sodalizio.

Largamente prevalente è l’affermazione della “specialità” della prima fattispecie rispetto alla seconda, assegnandosi la funzione di elemento specializzante all’utilizzazione della forza intimidatrice del vincolo associativo o “metodo mafioso” (Cass., sez. I, 9 giugno 1983, DE MAIO, *Cass. pen.*, 1984, 684; 25 maggio 1987, CHIAVELLO, *Riv. pen.*, 1988, 642; 8 giugno 1988, BONACCORSI, *id.*, 1990, 163; 10 febbraio 1992, D’ALESSANDRO, *Giur. it.*, 1992, II, 629) o, congiuntamente, al predetto elemento ed alla natura degli scopi programmatici del sodalizio (Cass., sez. I, 30 settembre 1986, AMERATO, *Riv. pen.*, 1987, 871; 23 maggio 1988, ABBINANTE, *id.*, 1989, 509; 25 febbraio 1991, GRASSONELLI, *Mass. cass. pen.*, 1991, fasc. IX, 33; 4 marzo 1992, LA VACCARA, *Giur. it.*, 1993, II, 46) mentre Cass., sez. I, 1 aprile 1992, BRUNO, *ibid.*, 198, circoscrive, assai opportunamente, il rapporto di specialità al caso in cui l’associazione mafiosa abbia per fine la commissione di delitti, ritenendone, altrimenti, l’autonomia rispetto alla associazione per delinquere; decisamente nel senso dell’autonomia e distinzione della fattispecie di cui all’art. 416-*bis* è, invece, Cass., sez. I, 30 gennaio 1985, SCARABAGGIO, *Riv. pen.*, 1985, 1113.

Rimarcano l’essenzialità degli elementi costitutivi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e dell’assoggettamento (inteso come stato di soggezione e di sudditanza diffuso in un dato territorio) ed omertà (intesa come generalizzato o, comunque, esteso rifiuto di ogni collaborazione con le autorità statuali preposte all’accertamento e repressione dei reati) Cass., sez. I, 21 ottobre 1986, MUSACCO, *Riv. pen.*, 1988, 67; 14 gennaio 1987, FIANDACA, *Foro it.*, 1988, II, 451; 5 marzo 1987, FERRENTINO, *Riv. pen.*, 1988, 67; 1 luglio 1987, INGEMI, *ibid.*, 642; 18 giugno 1990, AMATO, *id.*, 1991, 413 e 10 giugno 1989, TEARDO, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1177, che tra le cause dell’assoggettamento considera il timore di dover cessare la propria attività imprenditoriale, di essere esclusi dall’aggiudicazione di appalti e simili.

Cass., sez. VI, 1 marzo 1996, ABO EL NGA MOHAMED, *Foro it.*, 1996, II, 478, ha escluso la configurabilità dell'associazione di tipo mafioso nel caso di soggezione od assoggettamento determinati dal regime sanzionatorio proprio di una comunità religiosa, liberamente accettato dai suoi membri.

Ferma la necessità degli elementi strutturali comuni all'ipotesi di cui all'art. 416 (accordo, organizzazione), sottolineano la particolare intensità e stabilità che il vincolo deve assumere nell'associazione mafiosa Cass., sez. I, 29 gennaio 1988, CACCAMO, *Giust. pen.*, 1989, II, 220 e 16 ottobre 1990, ANDRAOUS, *Riv. pen.*, 1991, 946, solo da un tal genere di vincolo potendo derivare la efficacia intimidatrice richiesta dalla norma.

Cass., sez. I, 14 dicembre 1990, ANDRAOUS, *cit.*; 30 settembre 1991, DI STEFANO, *M.C.P.*, 1991, XI, 35 e sez. VI, 3 giugno 1993, DE TOMMASI, *id.*, 1994, XI, 8, individuano, accanto alla lesione del bene giuridico dell'ordine pubblico (in generale), quella dell'ordine pubblico economico, con particolare riguardo all'ipotesi in cui l'associazione mafiosa abbia il fine di acquisire la gestione ed il controllo di attività economiche, precisandosi nella citata sentenza DE TOMMASI e nella sentenza della sez. II in data 22 novembre 1994, SEMINARA, *M.C.P.*, 1994, VI, 107, che ai fini della consumazione del reato non si richiede che tale controllo sia effettivamente conseguito (così come la necessità del conseguimento dello scopo o del profitto ingiusto è, in generale, esclusa da Cass., sez. II 15 aprile 1994, MATRONE, *id.*, 1994, XI, 38).

Sempre nell'ambito della ricostruzione della fattispecie incriminatrice, controversa risulta la configurazione dell'elemento costitutivo rappresentato dallo "avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo", discutendosi se tale utilizzazione possa avvenire in modo virtuale o debba esplicarsi in modo effettivo e tangibile, mediante spiegamento di comportamenti violenti o minacciosi.

Largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità è la prima opzione, chiarendosi che la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo va intesa come elemento del patrimonio del sodalizio e non come modalità della condotta (Cass., sez. I, 30 gennaio 1985, SCARABAGGIO, *cit.*; 30 settembre 1986, AMERATO, *cit.*; 6 aprile 1987, ARUTA, *Riv. pen.*, 1988, 1006; sez. VI, 3 giugno 1993, DE TOMMASI, *cit.* (ove si precisa come, in caso di impiego effettivo della violenza o della minaccia, occorra la dimostrazione che l'assoggettamento non derivi unicamente da esse ma discenda essenzialmente dalla forza intimidatrice del vincolo associativo); sez. II, 15 aprile 1994, MATRONE, *cit.*; sez. VI, 10 marzo 1995, MONACO, (conforme alla decisione DE TOMMASI); sez. I, 25 febbraio 1991, GRASSONELLI, *cit.*); nel senso, invece, della necessità dell'effettivo impiego della forza intimidatrice, non essendo sufficiente la sua previsione programmatica, sez. I, 8 luglio 1995, COSTIOLI, *ined.*

In margine a tale questione si osserva che la norma incriminatrice, nel contrassegnare come "mafiosa" l'associazione quando i partecipi "si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva", pur chiaramente non esigendo il concreto ricorso a condotte violente o minatorie, richiede, tuttavia, lo sfruttamento, da parte dei singoli associati, di potenzialità intimidatrici delle quali è supposta la preesistenza e la previa capitalizzazione nel patrimonio del sodalizio, sicché devono, ad esempio, ritenersi necessarie ed, al contempo, sufficienti la spendita del nome di una data associazione, o la rappresentazione, anche implicita, della appartenenza ad essa, per integrare l'estremo descritto dalla legge (non a caso da taluno si nega l'applicabilità della previsione di cui all'art. 416-*bis* c.p. ad associazioni di nuova costituzione, come tali per natura, almeno inizialmente, prive di un potere di intimidazione come elemento attivo incluso nel loro patrimonio).

Controverso è anche se la forza intimidatrice, con i correlativi effetti dell'assoggettamento e dell'omertà, debba esplicarsi solo nei confronti degli esterni all'associazione od anche degli stessi affiliati, nel primo senso essendosi pronunciate Cass., sez. I, 24 febbraio 1992, BARBIERI, *M.C.P.*, 1992, X, 17 e 18 giugno 1990, AMATO, *cit.*, e nel secondo sez. II, 15 aprile 1994, MATRONE, *cit.*; sez. I, 5 marzo 1987, FERRENTINO, *cit.*; 25 febbraio 1991, GRASSONELLI, *cit.*, e 10 febbraio 1992, D'ALESSANDRO, *Giur. it.*, 1992, II, 629.

Ove si aderisse all'ultimo di tali orientamenti non si considererebbe, tuttavia, che lo schema legale riferisce l'uso della forza intimidatrice del vincolo agli associati e che, dunque, gli effetti considerati dalla norma come rilevanti sono unicamente quelli prodotti all'esterno, nei confronti di coloro che devono considerarsi i soggetti passivi del reato, irrilevante essendo, invece, che analoghi effetti possano prodursi anche all'interno del sodalizio nei confronti degli elementi gregari, in virtù della gerarchia e del centralismo dispotico tipici di tal genere di organizzazioni.

Pacifica, è, invece, l'irrelevanza della matrice mafiosa, storicamente o geograficamente intesa, del sodalizio criminale, essendo la nuova fattispecie associativa applicabile anche ad organizzazioni disancorate dalla mafia vera e propria ed operanti in contesti territoriali e culturali diversi da quelli del suo tradizionale radicamento (Cass., 12 giugno 1984, CHAMONAL, *Foro it.*, 1985, II, 169; 8 novembre 1984, GANGI, *Giust. pen.*, 1985, II, 268; 10 giugno 1989, TEARDO, *cit.*), come espressamente, quanto pleonasticamente, precisato dall'ultimo comma dell'art. 416-bis, da taluno ritenuto superfluo in quanto mera enunciazione di un concetto già chiaramente emergente dal tenore della norma e dalla stessa rubrica (v. il riferimento al "tipo" mafioso, da intendersi come "modello", ovunque adottabile e replicabile).

III – Quanto ai ruoli dei partecipi qualificati si menzionano Cass., sez. I, 23 aprile 1985, ARSLAN, *Foro it.*, 1986, II, 595, secondo cui deve ritenersi promotore non solo l'iniziatore ma anche chi contribuisca alle potenzialità del gruppo, provocando adesioni mediante la diffusione del programma associativo, e sez. VI, 3 giugno 1994, DE TOMMASI, *cit.*, per la quale va definito organizzatore chi, pur secondo le direttive dei capi, coordina autonomamente l'attività degli associati o l'utilizzazione delle risorse e delle strutture dell'associazione e reperisce i mezzi necessari.

L'attenzione della giurisprudenza si accentra, tuttavia, sulla figura e sul ruolo del semplice partecipe, di cui la norma non definisce in alcun modo la condotta, tanto da incorrere in non minizzabili censure per asserita carenza dei necessari caratteri di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice.

La problematica di fondo si incentra sul quesito se ad integrare la partecipazione sia sufficiente un mero atto di adesione, magari formalizzato e rituale, secondo i codici interni della più note associazioni di tipo mafioso, o se ad esso debba accompagnarsi un comportamento pratico e casualmente efficiente del partecipe.

Nel primo senso concludono Cass., sez. I, 13 giugno 1987, P.G. Napoli, *Riv. pen.*, 1994, 184, nonché, sostanzialmente, 30 gennaio 1992, ALTADONNA, *Cass. pen.*, 1993, 1679; 24 giugno 1992, ALFANO, *Giust. pen.*, 1993, II, 265, e 30 settembre 1994, DI MARTINO, *M.C.P.*, 1995, III, 61, le quali, peraltro, richiedono che l'adesione si accompagni alla messa a disposizione della propria opera od alla profferta della disponibilità ad agire come "uomo d'onore", in ciò ravvisandosi un oggettivo contributo alle sorti del sodalizio, attraverso l'accrescimento delle sue potenzialità operative e della sua temibilità.

Nel secondo senso si registrano Cass. sez. I, 7 agosto 1985, ARSLAN, *cit.*; 27 gennaio 1986, SCALA, *Giust. pen.*, 1987, III, 156; 13 giugno 1987, ALTIVALLE, *Cass. pen.*, 1988, 1812; 29 aprile 1988, STABILE, *Giust. pen.*, 1989, II, 555; 25 febbraio 1991, GRASSONELLI, *cit.* e 15 aprile 1994, MATRONE, *cit.*, le quali, pur sulla premessa che l'attività del partecipe integra un'ipotesi di reato "a forma libera", fissano la imprescindibilità di un apporto concreto specificamente individuabile, ancorché minimo, e causalmente rilevante, ovvero, in grado di giovare al mantenimento in vita ed all'operatività del sodalizio.

Tale ultimo orientamento è quello prevalentemente condiviso dalla dottrina, la quale non manca di evidenziare come ad un atto formale di adesione possa anche far seguito l'assenza di un qualsiasi impegno o contributo dell'aderente in favore dell'organismo associativo, in questo modo privandosi l'adesione stessa di ogni rilevanza pratica e mutilandosi la condotta di partecipazione sul versante, tradizionalmente ritenuto indispensabile per la realizzazione della fattispecie, della sua efficienza causale.

Sufficiente consenso sussiste, poi, sul fatto che i criteri di valutazione della sussistenza o meno della condotta di partecipazione non possono essere individuati nelle regole interne del sodalizio, dovendo il giudizio essere condotto sulla base dei dati obiettivi desumibili dal comportamento del soggetto e sulla scorta di comuni e generalizzate regole di esperienza (Cass., sez. I, 21 ottobre 1993, COSTANTINO, *M.C.P.*, 1994, IV, 43 e 25 ottobre 1993, SANTORIELLO, *ibid.*, I, 133) mentre Cass., sez. I, 6 aprile 1987, ARUTA, *cit.*, esclude la necessità di una adesione rituale o sacramentale (altrimenti nota come “legalizzazione”), considerando decisivo l’inserimento di fatto del soggetto nel sodalizio.

Pacifico è l’assunto che la prova della partecipazione all’associazione non possa essere automaticamente desunta dal concorso nei reati-fine, ben potendo, peraltro, esso fungere, in quel senso, da indizio, tanto più significativo in proporzione al numero ed all’importanza dei reati-fine medesimi, ed occorrendo, comunque, provare l’esistenza della “*affectio societatis*” protratta oltre l’accordo per la realizzazione dei singoli episodi criminosi, anche se non necessariamente a tempo indeterminato (Cass., sez. IV, 9 settembre 1985, LA ROSA, *Riv. pen.*, 1986, 912; sez. I, 12 novembre 1990, GIARDINA, *id.*, 1991, 371; sez. V, 14 settembre 1991, MONACO, *M.C.P.* 1992, II, 2).

Cass., sez. I, 14 aprile 1995, MASTRANTUONO, *id.*, 1995, VII, 105 ammette, similmente, la possibilità di una partecipazione anche a tempo determinato ed in vista di una prospettiva di vantaggio personale concorrente con i fini propri dell’associazione (fattispecie concreta e relativa a collaborazione di uomo politico con organizzazione camorristica) e Cass., sez. VI, 16 dicembre 1985, SPATOLA, *Cass. pen.*, 1987, 49 ritiene configurabili il ruolo e la responsabilità del partecipe anche in un’attività di intermediazione, mentre correttamente si esclude (Cass., sez. I, 13 giugno 1987, ALTIVALLE, *cit.*) che possa ravvisarsi partecipazione nella mera manifestazione di apprezzamento per i “valori” dell’associazione o per i suoi capi, integrante, semmai, l’ipotesi dell’istigazione a delinquere o dell’apologia di reato.

Cass., sez. I, 30 gennaio 1992, ALTADONNA, *cit.* e 1 settembre 1994, GRACI, *Cass. pen.*, 1995, 539, negano rilievo al semplice intrattenimento di rapporti d’affari con una organizzazione criminosa e sez. I, 8 giugno 1992, BATTAGLINI, *Foro it.*, 1993, II, 133, fissa i limiti della rilevanza di un patto elettorale concluso con un’organizzazione di tipo mafioso, ravvisando la condotta di partecipazione solo ove l’accordo di scambio impegni il candidato alla resa di favori che siano funzionali alla realizzazione dei fini del sodalizio, non probante ritenendosi la semplice utilizzazione, durante la campagna elettorale, di persone genericamente indicate come mafiosi.

IV – Si apre, a questo punto, il controverso capitolo del concorso eventuale nel reato plurisoggettivo, ovvero del concorso c.d. “esterno” nell’associazione criminosa, con la correlativa problematica della distinzione tra partecipe, *ex art.* 416-*bis*, I comma, e concorrente eventuale, *ex art.* 110 e 416-*bis* c.p..

Al riguardo ci si limita, in questa sede, a sintetizzare le posizioni della giurisprudenza, prevalentemente attestata in favore dell’ammissibilità della figura in questione (Cass., sez. I, 11 giugno 1976, PAVIA; *Cass. pen. Mass.*, 1977, 818; 13 giugno 1987, ALTIVALLE, *cit.*; 4 febbraio 1988, BARBELLA, *Riv. pen.*, 1989, 612; 11 dicembre 1992, ORO, *M.C.P.*, 1993, XII, 47; 23 novembre 1992, ALTOMONTE, *M.C.P.*, 1993, IV, 64; 18 giugno 1993, TURIANO, *ibid.*, X, 103; sez. fer., 23 agosto 1994, AMATO, *Cass. pen.* 1994, 2678, che reputa sufficiente, dal punto di vista oggettivo, la mera disponibilità del soggetto e richiede, sotto il profilo psicologico, lo stesso dolo specifico che deve animare il partecipe), sino alla ratifica costituita dalla nota sentenza delle sezioni unite, 5 ottobre 1994, DEMITRY, *Foro it.*, 1995, II, 422.

In senso contrario si segnalano Cass., sez. I, 19 gennaio 1987, CILLARI, *Riv. pen.*, 1988, 392, secondo cui gli elementi costitutivi del preteso concorso esterno realizzerebbero né più né meno che l’ipotesi di partecipazione; 3 giugno 1994, DELLA CORTE, *id.*, 1994, 1114, secondo cui in presenza del dolo del partecipe si tratterebbe di partecipazione “*tout court*” ed, in difetto, potrebbe ipotizzarsi altra fattispecie delittuosa; 18 maggio 1994, CLEMENTI, *Foro it.*, 1994, II, 560, che, pur ammettendo in astratto la possibilità del concorso eventuale nei reati plurisoggettivi, da

sottoporre a verifica caso per caso, l'esclude, tuttavia, per il delitto di cui all'art. 416-bis, argomentando, al pari della decisione precedentemente citata, anche in base alle previsioni dell'art. 418 c.p. nonché 7 ed 8, d.l. n. 152/1991, ritenute prive di senso ove dovesse ammettersi il concorso esterno in esame.

Un terzo orientamento ammette tale configurazione solo per il concorso morale (estigatore, rafforzatore delle volontà del promotore, costituire o partecipe), escludendolo, invece, per il concorso materiale (v. Cass., sez. I, 13 febbraio 1990, AGLIERI, *Giust. pen.*, 1991, II, 147, che evidenzia la natura monosoggettiva della fattispecie di partecipazione; 18 maggio 1994, MATTINA, *M.C.P.*, 1994, X, 52).

Quanto al criterio distintivo tra partecipe e concorrente esterno, Cass., sez. I, 6 aprile 1987, ARUTA, *cit.*, e 29 novembre 1991, AVITABILE, *M.C.P.*, 1991, VII, 6, statuiscano che partecipe è colui che all'interno dell'organizzazione, organicamente e sistematicamente, e non occasionalmente, espliciti una qualsiasi attività, anche secondaria, vantaggiosa per il sodalizio, con la consapevolezza e la volontà di associarsi per contribuire all'attuazione del programma collettivo, mentre, secondo S.U., DEMITRY, *cit.*, il concorrente esterno è colui che non vuole far parte dell'associazione e non è da questa ammesso come membro e che, tuttavia, reca un contributo, anche unico, al gruppo, con la consapevolezza dell'utilità del suo apporto ma (come precisato anche da Cass., sez. II, 14 dicembre 1995, MANNINO, *ined.*) senza il dolo specifico del partecipe. Per un caso di specie si richiama Cass., sez. I, 4 febbraio 1988, BARBELLA, *cit.*, che ha ritenuto partecipe un soggetto che in modo organico e sistematico operava per depistare le indagini di polizia giudiziaria sul conto dell'associazione.

V – In ordine al dolo del partecipe, Cass. sez. I, 23 aprile 1985, ARSLAN, *cit.*, precisa che esso consiste nella coscienza e volontà del contributo, unitamente alla consapevolezza di contribuire alla vita dell'associazione ed alla realizzazione del suo programma, senza che occorra la conoscenza reciproca tra gli associati ed essendo sufficiente la cognizione della presenza di almeno altri due associati; Cass., sez. II, 14 ottobre 1994, CAVALLARI, *M.C.P.*, 1995, II, 90, puntualizza che, prevedendo la fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis il dolo specifico, il partecipe deve dare il suo contributo al fine della realizzazione degli scopi comuni, con conseguente inconfigurabilità di una responsabilità a titolo di dolo eventuale. Cass., sez. I, 18 maggio 1994, CLEMENTI, *cit.*, sottolinea, infine, in aggiunta, la permanente consapevolezza del partecipe di far parte del sodalizio e di essere costantemente disponibile ad operare con una condotta idonea a conservare e rafforzare il sodalizio medesimo.

VI – quanto alle coordinate cronologiche della fattispecie, si rinviene nella giurisprudenza di legittimità una distinzione tra momento perfezionativo (determinante per l'individuazione della competenza), coincidente con la realizzazione, nel loro contenuto minimo, di tutti i requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, e momento consumativo, segnato dalla cessazione del protrarsi della condotta antigiuridica (v. Cass. sez. I, 23 aprile 1985, ARSLAN, *cit.*, e 22 aprile 1985, FALLICA, *Riv. pen.*, 1986, 523). Gli stessi concetti potrebbero, data la sua natura permanente, più tradizionalmente esprimersi facendo riferimento al momento consumativo iniziale del reato, come sempre coincidente con la realizzazione dell'ultimo elemento costitutivo della fattispecie, ed alla cessazione della sua permanenza.

La citata sentenza ARSLAN e Cass., sez. VI, 16 dicembre 1989, ALMIAK, *id.*, 1991, 191, precisano che momento costitutivo dell'organismo associativo non è quello della formazione dell'accordo ma quello della realizzazione di un'organizzazione permanente, solo in tale momento concretizzandosi il pericolo per l'ordine pubblico; nelle massime si legge, peraltro, anche l'affermazione, non condivisibile e non giustificabile in base ai principi esposti, che luogo di inizio della consumazione, determinante l'individuazione della competenza territoriale, sarebbe quello ove deve essere compiuto il primo dei delitti programmati.

Relativamente all'ipotesi di partecipazione ad associazione già costituita, conformandosi alla prevalente ricostruzione della fattispecie in chiave causale, la stessa sentenza ARSLAN e Cass., sez. I, 21 aprile 1986, BENIGNO, *id.*, 1987, 259, ne identificano il momento perfetto ed il luogo di consumazione non già con riguardo al momento dell'adesione ma a quello in cui il nuovo apporto esplica la sua efficacia in favore del sodalizio, integrando gli estremi di un contributo effettivo alla vita dell'ente.

Come momenti "consumativi" della fattispecie nel senso dianzi precisato, ovvero quali momenti che segnano la cessazione della sua permanenza, la giurisprudenza individua, con riferimento ora all'organizzazione nel suo complesso ed ora alla partecipazione del singolo associato, il recesso volontario (Cass., sez. I, 7 aprile 1986, MAVILLA, *ibid.*, 259; 21 aprile 1986, BENIGNO, *cit.*; 30 gennaio 1992, ALTADONNA, *cit.*), la riduzione del numero degli associati sotto la soglia minima o lo scioglimento dell'associazione o la cessazione della sua operatività con il compimento dell'ultimo reato-fine o con l'arresto di tutti i consociati (Cass., sez. I, 25 settembre 1984, RIZZI, *Giur. it.*, 1985, II, 177; 13 giugno 1987, ABBATE, *Riv. pen.*, 1988, 1195).

Relativamente all'ipotesi di partecipazione particolarmente controversa è la valenza da annettere all'arresto ed allo stato di detenzione del singolo associato, sostenendosi in talune decisioni (Cass., sez. I, 8 maggio 1985, ABITUDINE, *Riv. pen.*, 1986, 301; 24 giugno 1986, GAGLIARDI, *id.*, 1987, 481) che tale evento determini la cessazione della permanenza, ferma la possibilità di una successiva ripresa della condotta di partecipazione, integrante, peraltro, ipotesi delittuosa nuova ed autonoma, ed affermando altro, invero prevalente, indirizzo che l'arresto non determina, per sua natura, la cessazione della partecipazione, salva la possibilità di altrimenti dimostrare l'avvenuto recesso dell'arrestato (Cass., sez. I, 21 aprile 1986, BENIGNO, *cit.*; 13 giugno 1987, ABBATE, *cit.*; 23 novembre 1992, EGIZIO, *M.C.P.*, 1993, IV, 64); talune sentenze, più correttamente, impongono, tuttavia, all'accusa l'onere di dimostrare che la partecipazione è proseguita nonostante l'arresto, sia sul versante della permanente operatività del gruppo che su quello dell'impegno del singolo (v. Cass., sez. I, 20 gennaio 1988, MUTO, *Riv. pen.*, 1989, 84; 21 ottobre 1992, PUCA, *M.C.P.*, 1993, IV, 34; sez. VI, 3 giugno 1993, DE TOMMASI, *cit.*).

Attribuiscono, invece, l'effetto di far cessare la partecipazione alla pronuncia della sentenza di primo grado le già menzionate sentenze BENIGNO ed EGIZIO nonché Cass., sez. V, 30 giugno 1993, TORNESE, *M.C.P.*, 1994, II, 92, mentre Cass., sez. V, 6 novembre 1995, MAGGIO, *ined.*, assegna il medesimo effetto alla pronuncia del decreto di rinvio a giudizio, ravvisando nell'eventuale condotta successiva la commissione di un nuovo reato. Cass., sez. I, 21 ottobre 1992, PUCA, *cit.*, nega, infine, la violazione del divieto del "*ne bis in idem*" nel caso di contestazione di una condotta partecipativa cronologicamente successiva a quella già oggetto di decisione irrevocabile.

Il tema così trattato dalla giurisprudenza è di notevole rilevanza pratica, frequente essendo il caso della contestazione del protrarsi della condotta di partecipazione e della responsabilità per reati-fine a soggetti detenuti, anche da lungo tempo, in custodia cautelare od in esecuzione di pena; se non può disconoscersi la validità dell'opinione che nega alla privazione della libertà personale, di per se stessa, l'effetto di porre fine alla partecipazione all'associazione, ben potendo sopravvivere all'esecuzione del provvedimento restrittivo non solo l'elemento della "*affectio societatis*" ma anche, seppure più difficilmente, quello, altrettanto necessario, del contributo causalmente rilevante per il mantenimento in vita e l'operatività dell'associazione, pienamente da condividere appare l'orientamento che impone all'organo dell'accusa l'onere di dimostrare il protrarsi della permanenza del reato dopo l'arresto, evidente essendo come tale vicenda non possa non segnare una rilevante modifica delle capacità lavorative dell'associato e non influire sulla qualità ed entità del suo apporto al sodalizio.

Altrettanto delicato è il tema della frazionabilità nel tempo delle condotte partecipative e dei suoi riflessi sul divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto posto dall'art. 649 c.p.p., sostenendosi da alcuni che la contestazione dell'appartenenza alla stessa associazione criminosa per

cui il soggetto abbia già riportato condanna irrevocabile precluda la perseguibilità per analoga partecipazione, sia pur riferita ad un periodo diverso.

Non pare che la questione possa avere soluzione diversa da quella concernente una qualsiasi altra fattispecie a condotta permanente, non ravvisandosi nessuna anomalia nel fatto che taluno, già giudicato e condannato per partecipazione associativa protratta sino ad una certa data (segnata dalla celebrazione del dibattimento di primo grado o da qualsiasi altro evento che si ritenga significativo ai fini della delimitazione temporale dell'addebito), venga, in seguito, chiamato a rispondere del medesimo titolo di reato, ma in relazione a condotta successiva alla data finale della precedente contestazione, indubbiamente integrante nuova ed autonoma manifestazione di devianza non sussumibile nel concetto di "medesimo fatto" e, pertanto, non coperta dal precedente giudicato (così come nessuno dubita che costituisca nuova manifestazione criminosa, autonomamente perseguibile, il protrarsi della condotta omissiva penalmente rilevante dopo un primo accertamento giudiziale dell'omissione medesima, sempreché si tratti di fattispecie di natura permanente e non istantanea ad effetti permanenti).

VII – Altro problema concerne l'individuazione della norma incriminatrice applicabile alle ipotesi relative ad associazioni aventi i connotati previsti per quelle di tipo mafioso ma preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 646/1982 e prima di questa per lo più riconducibili allo schema dell'art. 416 c.p..

Un primo orientamento (Cass., sez. I, 18 febbraio 1985, MANCUSO, *Riv. pen.*, 1985, 1113) ha ritenuto punibili ai sensi della nuova previsione normativa solo le condotte successive alla sua introduzione nell'ordinamento, salva la possibilità di valutare, a fini probatori, anche le condotte antecedenti e, sulla stessa linea, Cass., sez. I, 13 giugno 1987, ALTIVALLE, *cit.*; 26 febbraio 1985, LOIACONO, *Riv. pen.*, 1985, 1113 e 10 aprile 1987, SAVIANO, *id.*, 1988, 393, hanno precisato che sino all'inizio della vigenza della l. n. 646/1982 si debba applicare la vecchia norma codicistica e successivamente la nuova norma, con uno sdoppiamento dell'unica vicenda associativa in due diversi tronconi, ciascuno assoggettato ad una diversa disciplina.

Col tempo, si è, peraltro, affermato un secondo indirizzo, in forza del quale anche ai fenomeni associativi risalenti ad epoca precedente la nuova normativa deve ritenersi applicabile unicamente la previsione dell'art. 416-bis, considerandosi il meno grave reato di cui all'art. 416 assorbito nella fattispecie di nuova creazione e così configurandosi un unico reato progressivo permanente (v., in tal senso, Cass., sez. I, 22 aprile 1985, FALLICA, *cit.*; 17 ottobre 1987, LICCARDO, *Riv. pen.*, 1988, 891; 4 maggio 1988, CAVALCANTI, *id.*, 1989, 526; 21 dicembre 1987, GAGLIARDI, *ibid.*, 406; 13 giugno 1987, ABBATE, *cit.*; 23 maggio 1988, ABBINANTE, *cit.*, la quale ritiene, tuttavia, l'applicabilità, per il principio del "favor rei", dell'art. 416, ove non si provi il protrarsi della permanenza oltre il 29 settembre 1992; 8 giugno 1988, BONACCORSI, *Riv. pen.*, 1990, 163; 1 aprile 1992, BRUNO, *cit.*, la quale precisa che il rilevato assorbimento non integra un'ipotesi di reato progressivo, progressione ravvisandosi tra le norme succedutesi nel tempo e non tra le condotte, e giustifica l'assorbimento medesimo in forza della comune natura permanente delle due fattispecie ed in considerazione degli elementi, comuni e specializzanti, della nuova figura; 30 gennaio 1992, ALTADONNA, *cit.*, che sottolinea il vantaggio derivante all'imputato, altrimenti assoggettabile a doppia sanzione in relazione a ciascuno dei periodi considerati, e stabilisce una presunzione di protrazione della permanenza del reato anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge, una volta provata la permanenza per il periodo ad essa precedente (già Cass., sez. I, 10 dicembre 1987, LEOTTA, *Riv. pen.*, 1989, 406, aveva posto a carico dell'imputato l'onere di provare l'eventuale cessazione della permanenza prima dell'entrata in vigore della nuova legge).

Le citate decisioni ALTIVALLE e LICCARDO escludono, inoltre, l'applicabilità della previsione dell'art. 2, III comma, c.p., implicando essa l'identità della fattispecie regolata e la diversità del solo trattamento sanzionatorio.

In margine a quanto esposto, si rileva l'arbitrarietà della pretesa inversione dell'onere probatorio sul punto della cessazione della permanenza del reato associativo prima della data di

entrata in vigore della l. n. 642/1982, non esistendo ragione per derogare al principio generale che pone a carico della pubblica accusa la dimostrazione degli elementi costitutivi del reato e non avendo alcuna giustificazione, teorica o normativa, la formulazione di una presunzione di protrazione della permanenza, ove si escluda la validità della tesi, pur sovente affiorante in giurisprudenza, di una tendenziale estensione “*ad infinitum*” delle manifestazioni di associazionismo criminale.

VIII – Sul tema della responsabilità dei singoli associati per i reati-fine, oggetto di altra specifica relazione, ci si limita a richiamare l’orientamento prevalente, secondo cui occorre dimostrare, in concreto il concorso di ogni singolo soggetto secondo le regole generali dell’istituto (Cass., sez. I, 14 gennaio 1987, FIANDACA, *cit.* e 1 aprile 1992, BRUNO, *cit.*), non senza qui accennare alla particolare rilevanza che la questione assume per gli elementi di vertice del sodalizio e, segnatamente, data la particolare materia trattata, per i componenti dell’organo deliberante sopraordinato al pur variegato universo mafioso, noto come commissione provinciale o “cupola” di “Cosa Nostra”, la cui esistenza, più volte affermata in sede giudiziaria, è stata da Cass., sez. I, 30 gennaio 1992, ALTADONNA, *cit.*, ritenuta valutazione di mero fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità ove assistita da esauriente e congrua motivazione (per la confutazione della concezione della mafia come organizzazione unitaria verticisticamente ordinata v., tuttavia, Cass., sez. I, 23 novembre 1988, FARINELLA, *Foro it.*, 1989, II, 77, risolutiva di conflitto di competenza nel c.d. “processo alla mafia delle Madonie”, che fece registrare la contrapposizione tra FALCONE e MELI e, più in generale, il confronto tra due concezioni giudiziarie diverse del fenomeno mafioso, a loro volta influenzate dalle ricerche e dalle conclusioni dei sociologi, prevalentemente inclini ad escludere il predetto carattere unitario del fenomeno e ad assegnare alla citata “commissione” compiti di mera razionalizzazione e coordinamento dell’attività delle varie “famiglie”).

Si osserva, in estrema sintesi, che le conclusioni, pur non omogenee, cui è approdata la giurisprudenza sul tema della responsabilità dei capi del sodalizio per i reati-fine commessi dai suoi aderenti paiono, in materia di associazioni di tipo mafioso, di segno prevalentemente diverso da quelle raggiunte in punto di criminalità organizzata di natura politico-terroristica.

Mentre, invero, per quest’ultima ad un indirizzo rigoristico di molti giudici di merito si contrappose l’orientamento, di massima garanzia, della Corte di Cassazione, che negò la possibilità di attribuire, a titolo di concorso morale, i reati commessi da singoli aderenti ai capi o dirigenti dell’organizzazione in funzione del ruolo o della posizione da costoro occupata in seno al gruppo, anche ove i delitti commessi rientrassero nella strategia tipica della formazione terroristica e ne rappresentassero la naturale realizzazione (v., in particolare, Cass., sez. I, 31 maggio 1985, PECCHIA, e 14 febbraio 1984, SEBREGONDI, entrambe in *Foro it.*, 1996, II, 150), in materia di criminalità mafiosa si è andato affermando l’indirizzo, per lo più legittimato con il ricorso alle regole del codice interno al sodalizio criminale, che autorizza una presunzione di responsabilità dei membri dell’organismo di vertice per i c.d. “delitti eccellenti”, ovvero per quei delitti che corrispondono alle finalità ed agli interessi complessivi dell’organizzazione e la cui deliberazione si ritiene competenza inderogabile ed indefettibile dell’organismo predetto (cfr. Cass., sez. I, 30 gennaio 1992, ALTADONNA, *cit.*; 28 dicembre 1993, BRUSCA, *Cass. pen.*, 1995, 1504; 16 maggio 1994, FARINELLA, *ibid.*, 1829 – che include tra i delitti “eccellenti” di competenza della “commissione” anche gli omicidi in danno di collaboratori di giustizia o loro familiari; sez. VI, 29 agosto 1995, SANTAPAOLA e sez. I, 31 gennaio 1996, BANO, inedite – che hanno ritenuto grave indizio ai fini dell’emissione di misura cautelare per delitto rientrante nel programma associativo, e di particolare importanza strategica, il ruolo di vertice occupato dall’indagato in seno al sodalizio; sez. I, 28 novembre 1995, GRECO, *Foro it.*, 1996, II, 587 e 30 novembre 1995, GRECO, *ibid.*, che, comunque, pretende la dimostrazione dell’appartenenza “sostanziale ed attuale”, e non meramente formale ed astratta, alla commissione.

A tale orientamento, che conferisce rilevanza concorsuale anche al semplice “consenso tacito o passivo” del componente la commissione, integrato dalla non opposizione di colui che, per la

posizione rivestita, avrebbe avuto titolo per farlo (Cass., sez. I, 30 gennaio 1992, ABBATE, *Foro it.*, 1993, II, 15, la quale sembra attribuire efficacia scriminante unicamente all'esplicita sconfessione della deliberazione criminosa mediante l'atto estremo del recesso dall'organizzazione, considerando inidoneo persino il dissenso manifestato in seno al suo organo collegiale deliberante), si discosta, in certa misura, Cass., sez. V, 14 novembre 1992, MADONIA, *Cass. pen.*, 1994, 1497, che ha negato l'addebitabilità dei singoli delitti ai membri della commissione a titolo di concorso morale con gli esecutori, dovendosi per ciascuno dei membri verificare la sussistenza di idonea e concreta causale, "sub specie" di interesse diretto e personale alla soppressione della vittima, oltretutto l'attualità della carica e del connesso potere.

Sul punto, poi, della rilevanza delle regole interne del sodalizio criminale ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, Cass., sez. I, 14 luglio 1994, BUSCEMI, *M.C.P.*, 1995, I, 59 ed altra in pari data, CALO', *ined.*, prendendo anch'esse le distanze dall'orientamento prevalente, ne hanno escluso l'automatica decisorietà, sancendo la necessità di verificare, in concreto, l'avvenuta osservanza della regola (nella specie costituita dall'asserito obbligo di informare delle decisioni della "commissione" il capo-mandamento detenuto, e per questo motivo sostituito nella commissione medesima da altro soggetto).

Merita, infine, menzione Cass., sez. II, 1 dicembre 1994, GRAVIANO, *ined.*, che ha escluso l'applicabilità della scriminante dello stato di necessità a membro della commissione interiormente dissenziente, sull'assunto che lo stesso, aderendo all'associazione ed accettando di ricoprire in essa un ruolo di vertice, avrebbe volontariamente cagionato la situazione di pericolo addotta come necessitante.

IX – In tema di ravvisabilità del vincolo della continuazione tra reati associativi e reati-fine la giurisprudenza, dopo un iniziale atteggiamento incerto, prevalentemente orientato verso la negativa (Cass., sez. I, 7 giugno 1988, TRISOLINI, *Giust. pen.*, 1989, II, 292; 17 novembre 1987, ADAMITA, *Cass. pen.*, 1988, 1602), può dirsi ormai consolidata nel senso della sua teorica ammissibilità, a condizione che i reati-fine risultino ideati e singolarmente programmati già all'atto della costituzione dell'associazione delittuosa (Cass., sez. I, 20 marzo 1991, MARANDINO, *M.C.P.*, 1991, IX, 8; 30 gennaio 1992, ALTADONNA, *cit.*; 22 giugno 1992, BONO, *ined.*; 23 giugno 1992, FORINO, *M.C.P.*, 1993, I, 12; 19 marzo 1992, VOLLARO, *ibid.*, III, 119;), non essendo sufficiente che il reato-fine rientri, tipologicamente, nel programma del sodalizio (Cass., sez. I, 1 dicembre 1993, RUSSO, *id.*, 1994, III, 86).

X – Quanto all'ammissibilità del concorso tra diversi reati associativi e, segnatamente, tra quello di cui all'art. 416-bis c.p. e quello di cui all'art. 74 T.U. in materia di stupefacenti, essa è generalmente riconosciuta, pur con taluni "distinguo" tra le varie decisioni: nel senso della necessità di una autonomia operativa del gruppo finalizzato al traffico delle sostanze stupefacenti, sia pure sotto la sorveglianza ed il controllo dell'associazione di tipo mafioso, e di una differenziazione, almeno parziale, dell'elemento personale componente i due sodalizi, v. Cass. sez. I, 30 gennaio 1992, ALTADONNA, *cit.*; 13 giugno 1993, DE TOMMASI, *cit.*, che ammette la continuazione tra le due ipotesi; 24 aprile 1996, MARSANO, *ined.*); fonda l'ammissibilità del concorso sulla diversità dei beni giuridici protetti Cass., sez. I, 29 settembre 1994, TUDISCO, *M.C.P.*, 1995, II, 134, mentre sez. I, 20 ottobre 1994, CANDELA, *ibid.*, IV, 41 e sez. II, 4 maggio 1995, ALLEGRETTO, *ined.*, riconoscono il concorso anche nel caso di un unico organismo associativo, ove questo, oltre alle finalità tipiche dell'associazione di tipo mafioso, abbia anche quella di commettere delitti in materia di stupefacenti, ravvisando l'ultima decisione un rapporto di specialità reciproca tra le due fattispecie, escludente l'applicabilità dell'art. 15 c.p. ed integrante un'ipotesi di concorso formale di reati.

Un'osservazione al riguardo s'impone: ove l'associazione di tipo mafioso, con la stessa composizione personale e la medesima organizzazione, si dedichi alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, in base alla considerazione della struttura dei reati in questione dovrebbero

escludersi gli estremi per una doppia imputazione, costituendo la commissione di delitti in genere una delle possibili finalità delle associazioni mafiose e ben potendo tali delitti concretamente identificarsi anche in traffici illeciti di stupefacenti, in favore dell'applicabilità del solo art. 416-*bis* c.p. deponendo l'elemento specializzante del metodo mafioso, assunto come presupposto qualificante dell'organizzazione in questione.

Dovrebbe, invece, senz'altro ritenersi il concorso tra le due fattispecie delittuose ove all'interno dell'organizzazione di tipo mafioso si enuclei un gruppo più ristretto di elementi che, pur continuando a militare nella associazione-madre, assuma specifica individualità ed autonomia operativa nel settore del traffico di stupefacenti, dando vita ad una formazione distinta dal più vasto sodalizio di origine, anche se da questa controllata (sull'esempio di una "holding" tra società, secondo il tradizionale schema controllante-controllato).

Per il concorso, in ogni caso, dei due reati, orienta, tuttavia, la considerazione delle pene edittalmente per essi previste (le sanzioni contemplate dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 essendo notevolmente superiori a quelle contemplate dall'art. 416-*bis* c.p.); ove si escludesse il concorso e si affermasse l'applicabilità del solo art. 416-*bis* ad una realtà associativa dai connotati mafiosi, agente esclusivamente nel settore del traffico di stupefacenti, verrebbe, infatti agli imputati riservato, inammissibilmente e del tutto incongruamente, un trattamento assai più mite di quello previsto dall'art. 74 *cit.* per gli appartenenti ad un sodalizio criminale finalizzato ai medesimi traffici ma privo dei connotati della "mafiosità".

XI – Relativamente al disposto del quarto comma dell'art. 416-*bis*, che stabilisce in modo autonomo l'entità della pena nel caso che l'associazione sia armata, pacifica essendo la natura di circostanza aggravante e non di autonoma fattispecie di reato della previsione (in senso esplicito Cass., 17 ottobre 1995, SARNINO, *ined.*), il principale problema concerne i limiti soggettivi della sua estensibilità. Dopo la modificazione dell'art. 59 c.p., non vi è, peraltro, contrasto sull'applicabilità della circostanza a tutti i concorrenti che conoscano od ignorino per colpa o per errore colpevole ritengano inesistente la disponibilità di un armamento, precisandosi in talune decisioni (Cass., sez. I, 30 gennaio 1992, ALTADONNA, *cit.*; 18 aprile 1995, FARINELLA, *M.C.P.*, 1995, VIII, 120) che la colpa deve presumersi allorché si tratti della organizzazione mafiosa "Cosa Nostra", stante la notorietà della sua natura armata.

Cass., sez. VI, 6 aprile 1995, PRIMAVERA, *ined.*, ritiene sufficiente il possesso di armi anche da parte di un solo associato (ma la norma sembra postulare un armamento di una qualche apprezzabile entità ed esige, comunque, che il singolo associato detenga le armi non per sé ma nell'interesse e per le finalità dell'associazione), mentre Cass., sez. I, 17 giugno 1987, ARCELLA, *Riv. pen.*, 1988, 1195; 26 settembre 1991, RUGA, *M.C.P.*, 1991, XI, 28; sez. VI, 6 dicembre 1994, IMERTI, *id.*, 1995, VI, 68, precisano che la circostanza è integrata dalla mera disponibilità oggettiva delle armi, non occorrendo la detenzione, il porto o l'impiego delle stesse. La sentenza RUGA puntualizza, altresì, che l'aggravante sussiste anche ove la detenzione delle armi sia legittima (come nel caso che la stessa sia stata denunciata all'Autorità) mentre Cass., sez. II, 15 aprile 1994, MATRONE, *cit.*, sottolinea che la circostanza in parola non assorbe i reati di detenzione e porto illegali commessi dal singolo associato.

XII – Circa la confisca prevista dal settimo comma dell'art. 416-*bis*, avente natura di misura di sicurezza patrimoniale sul modello dell'art. 240 c.p., Cass., sez. I, 25 settembre 1985, LO MONACO, *Riv. pen.*, 1986, 822 e sez. II, 26 ottobre 1985, PIROMALLI, *Foro it.*, 1986, II, 205, sanciscono la sua applicabilità anche a beni formalmente appartenenti a terzi ma, di fatto, in disponibilità dell'imputato, mentre sez. I, 1 aprile 1992, BRUNO, *cit.*, precisa che essa riguarda non tutti i beni comunque acquisiti dall'associato in un determinato periodo ma solo quelli che servirono o furono destinati a commettere il reato o quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impiego. Cass., sez. VI, 15 febbraio 1994, DI MATTEO, *M.C.P.*, 1994, XI, 117, riconosce il potere di disporre detta confisca anche al giudice dell'esecuzione, *ex art.* 655 c.p.p., attesa la natura

obbligatoria del provvedimento, diversamente da quanto previsto dall'art. 240 c.p., che limita l'obbligatorietà delle cose costituenti il prezzo del reato, facoltativa essendo, invece, la confisca delle cose che ne sono il prodotto o profitto.

XIII – Altra questione di spiccato interesse è costituita dalla riferibilità all'associazione di tipo mafioso, ed ai singoli reati a questa imputabili, dell'aggravante del fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotta dall'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, per la prima volta ritenuta in materia applicabile dalla magistratura siciliana nel procedimento relativo all'eccidio del giudice CHINNICI e della sua scorta (Corte Assise Caltanissetta 24 luglio 1984, RABITO, *Foro it.*, 1985, II, 10) e, sempre per la giurisprudenza di merito, esclusa da Trib. S. Maria Capua Vetere, 26 settembre 1984, FIERRO, *Nuovo diritto*, 1985, 627, ma poi anche da Corte assise appello Caltanissetta, 14 giugno 1985, ined., in sede di gravame avverso la suddetta sentenza RABITO.

Il ricorso alla citata aggravante nella materia in esame e, più in generale, alla contestazione di ipotesi di reato implicanti finalità terroristicamente eversive (v. artt. 280, 285 c.p.) si fonda su di una ricostruzione del fenomeno mafioso come contropotere criminale antagonista al potere statale, alla stregua delle organizzazioni terroristiche che operarono in Italia negli anni '70 ed '80 (d'onde la definizione di "terrorismo mafioso" coniata per i delitti ascritti alle organizzazioni mafiose aventi per obiettivo rappresentanti delle istituzioni o consumati con le tecniche tipiche del terrorismo moderno e, perciò, elevati a manifestazioni emblematiche di un vero e proprio attacco al potere costituito ed all'ordine democratico del Paese).

Tale modulo ricostruttivo è, peraltro, sottoposto a critica da chi ritiene che la mafia o, più precisamente, l'associazione mafiosa "Cosa Nostra", non si prefigga come obiettivo il sovvertimento dello stato od il mutamento dei suoi assetti istituzionali quanto, piuttosto, l'inquinamento e lo sfruttamento delle istituzioni date e la loro strumentalizzazione per la realizzazione dei fini del sodalizio, con conseguente inconfigurabilità dell'aggravante in discussione. Gli stessi critici distinguono, tuttavia, tra finalità di eversione dell'ordine democratico e finalità di terrorismo, ritenuta distinta dalla prima e compatibile anche con l'attività criminosa dell'associazione mafiosa, nella misura di cui questa si renda responsabile di delitti muniti di valenza simbolica ed esemplare, destinati, per modalità esecutive e scelta degli obiettivi, ad ingenerare panico indiscriminato tra i consociati.

In relazione alla rilevata assenza di scopi generali di sovversione in capo all'organizzazione mafiosa, il fine di terrorismo potrà, peraltro, eventualmente inerire ai singoli reati-fine a questa imputabili ma non anche al reato associativo vero e proprio, i cui fini istituzionali, quali previsti dalla norma incriminatrice, appaiono oggettivamente incompatibili con una vocazione costituzionalmente eversiva del sodalizio nel suo complesso.

L'aggravante in parola, nella sua duplice formulazione, trovavasi originariamente contestata in relazione alla strage del rapido "904" del dicembre 1984 (vicenda processuale da tempo conclusa con sentenza irrevocabile di condanna, che ha, peraltro, sconfessato la dimensione politica del fatto, qualificando la strage come violazione dell'art. 422 anziché dell'art. 285 c.p.) ed è stata nuovamente chiamata in causa per i recenti attentati ai monumenti di Roma, Firenze e Milano, per i quali è attualmente in corso, presso la Corte di assise di Firenze, il giudizio di primo grado.

XIV – Tematica più propriamente pertinente al versante processuale, ma con connessioni evidenti con il diritto sostanziale, è quella che attiene alla prova dei reati riconducibili alla previsione dell'art. 416-bis c.p., per la tentazione, spesso affiorante, di individuare scorciatoie probatorie rispetto alle regole ed alle prassi ordinarie, a fronte delle difficoltà poste dalla realtà del fenomeno mafioso, non a caso connotato dall'omertà come interruzione patologica del normale circuito comunicativo tra società ed istituzioni.

In tale prospettiva si è andato diffondendo un orientamento (Cass., sez. I, 16 marzo 1987, MAMMOLITI, *Riv. pen.* 1988, 298; 1 aprile 1987, OLLIO, *ibid.*, 313; sez. III, 16 gennaio 1987, GAGLIARDI, *M.C.P.*, 1992, X, 11; 25 marzo 1982, DE STEFANO, *Foro it.*, 1983, II, 360)

favorevole ad una lettura degli indizi in chiave socio-antropologica, attenta alle implicazioni ambientali, localistiche ed etnico-culturali, con la conseguente supervalutazione dei precedenti penali e giudiziari dell'indagato od imputato, del suo tenore di vita, delle sue frequentazioni e delle mere informative di p.g. (Cass., sez. I, 26 settembre 1984, FIDANZATI, *Riv. pen.*, 1985, 576; 30 gennaio 1985, SCARABAGGIO, *cit.*; 13 maggio 1993, CHITE', *M.C.P.*, 1994, I, 83, per la valorizzazione anche dei provvedimenti di prevenzione, purché connessi alla materia della criminalità organizzata mafiosa; 22 ottobre 1993, LA DELIA, *ibid.*, II, 70, che dà rilievo a particolari intrecci e cointeressenze economiche del soggetto; 15 aprile 1994, MATRONE, *cit.*, per la valenza sintomatica dei rapidi arricchimenti; 18 aprile 1995, FARINELLA, *cit.*, nel senso della valutabilità dei predetti elementi ai fini della dimostrazione della "affectio societatis").

In contrasto con tale indirizzo, e, dunque, per l'inammissibilità di ogni scorciatoia probatoria, si segnalano, invece, Cass., sez. I, 27 agosto 1984, LAMBIASE, *Riv. pen.*, 1985, 410; 21 marzo 1989, AGOSTANI, *id.*, 1990, 382; 11 luglio 1989, FERRO, *Cass. pen.*, 1990, I, 459 (nota per aver negato significato indiziante e sintomatico di una comune appartenenza associativa alla "raccomandazione" effettuata da raccomandante in odor di mafia, ma ancor più nota alle cronache per la sostanziale rivalutazione di questo italico istituto, elevato addirittura al rango di valido ausilio al buon andamento della Pubblica Amministrazione), 11 giugno 1990, GUARNERI, *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, 292, che puntualizzano come le frequentazioni sociali e parentali ed i rapporti di affari, anche se con persone di comprovata mafiosità, possono integrare meri motivi di sospetto, valutabili ai fini dell'adozione di una misura di prevenzione ma non come gravi indizi ai fini dell'adozione di una misura cautelare.

Cass., sez. I, 27 febbraio 1992, DE CARLI, *Giur. it.*, 1992, II, 692, ha escluso che l'esercizio di attività d'interesse della mafia (nella specie l'esercizio di case da gioco) possa costituire prova di appartenenza ad associazione mafiosa, mentre sez. III, 16 gennaio 1992, SCONOSCIUTO, *Riv. pen.*, 1993, 65, ha indicato quali indici rivelatori della natura mafiosa di un sodalizio, la segretezza del vincolo, l'esistenza di rapporti di paragone tra gli associati, l'uso di linguaggio criptico, l'ammissione dei componenti mediante rituali di iniziazione, l'instaurazione di vincoli gerarchici, l'addebito a carico del clan delle spese di giustizia relative agli aderenti, il clima di omertà e la frequente uccisione, con stile mafioso, di appartenenti al gruppo.

Cass., sez. I, 1 luglio 1994, AGOSTINO, *M.C.P.*, 1994, XI, 111 nega, in genere, rilevanza alle relazioni di parentela od affinità con soggetti di comprovata appartenenza mafiosa, salva l'ipotesi di strutture a base familiare, i cui membri abitualmente delinquano nello stesso campo di attività illecita dell'organizzazione criminale.

Quanto alla controversa questione dell'attribuzione a taluno della qualifica di "uomo d'onore" fatta da personaggio mafioso resosi collaboratore della giustizia, Cass., sez. I, 18 aprile 1995, FARINELLA, *cit.*, parlare di elemento di prova da valutare ai sensi dell'art. 192 III comma, c.c.p. e Cass., sez. II, 28 settembre 1994, MAZZANTI, *M.C.P.*, 1995, III, 63, nega valore indiziante alla suddetta generica indicazione, mentre sez. I, 21 marzo 1995, CALDARERA, *ibid.*, VII, 137, considera la plurima attribuzione della qualità di "avvicinato" come elemento sufficiente per l'adozione di una misura cautelare.

Sempre nel quadro dei problemi di natura probatoria, particolare interesse presenta la questione, già precedentemente accennata, del valore da annettere alle regole interne asseritamente vigenti all'interno di "Cosa Nostra", che talune decisioni hanno ritenuto di per sé decisive circa la ricostruzione di fatti e l'attribuzione di responsabilità personali, assumendone l'osservanza quasi in via di presunzione assoluta o di presupposto indefettibile, in ossequio alla rigida inderogabilità dei codici comportamentali di quel sodalizio, pena l'inesorabile irrogazione di gravi sanzioni ai trasgressori.

Altre decisioni (v. le già citate sentenze in data 14 luglio 1994 in procedimenti BUSCEMI e CALO') hanno, per contro, ritenuto che, una volta dimostrata l'esistenza della regola mafiosa, se ne debba dimostrare anche l'avvenuta osservanza nel caso concreto, non potendosi la conformità dei

comportamenti dei singoli associati al codice interno dell'organizzazione porre come dogma indiscutibile e quale premessa assiomatica di ogni successivo ragionamento.

Indubitabile appare l'esattezza di tale ultimo orientamento, con la precisazione che tanto l'esistenza della regola interna all'organizzazione che la sua osservanza nel caso di specie costituiscono, nel giudizio, questioni di fatto da provare nei modi ordinari, non potendosi la pretesa esistenza di una siffatta regola assumere alla stregua dell'esistenza di una norma giuridica dell'ordinamento statale e dovendo, del resto, anche l'asserita osservanza di quest'ultima costituire normalmente oggetto di dimostrazione, ove si pretenda di far da quella discendere determinati effetti o conseguenze.

XV – L'ultimo capitolo della presente relazione è dedicato ad una rassegna di pronunzie di vario oggetto, non riconducibili ad alcuno degli argomenti tematici già esaminati e per questo incluse in una "miscellanea" di questioni, pure tutte significative ed integrative del panorama giurisprudenziale sin qui delineato.

Cass., sez. I, 17 giugno 1987, ARCELLA, *cit.*, ha riconosciuto la possibilità della continuazione tra due condotte associative diverse, interrotte da un periodo di dissociazione, mentre Cass., sez. VI, 18 febbraio 1989, ALBERICI, *Riv. pen.*, 1990, 385; 16 dicembre 1990, ALMIAK, *cit.*, e sez. I, 20 ottobre 1994, CANDELA, *cit.*, hanno ritenuto l'attenuante della minima importanza dell'opera del concorrente, di cui all'art. 114, I comma, c.p., inapplicabile ai reati a concorso necessario, in quanto dalla legge circoscritta ai casi di concorso o cooperazione nel reato, *ex artt.* 110 e 113 c.p., e perché la norma incriminatrice ha riguardo all'attività del gruppo e non a quella del singolo.

Cass. sez. I, 13 novembre 1990, BUBERI, *M.C.P.*, 1991, I, 70 e sez. II, 18 marzo 1993, DI SALVO, *id.*, 1993, VII, 65, ammettono il concorso dell'ipotesi di cui all'art. 416-*bis* con quella di cui all'art. 513-*bis* c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza).

Cass., sez. I, 29 novembre 1990, AVITABILE, *cit.*, riconosce la possibilità di far contemporaneamente parte di due distinte associazioni, con correlativa commissione di due distinti reati, mentre sez. III, 16 gennaio 1992, GAGLIARDI, *cit.*, fissa il, peraltro ovvio, principio che per la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 416 *bis* non occorre la preventiva condanna degli associati per i reati-fine.

Cass., sez. I, 22 giugno 1992, BONO, *cit.*, e 8 luglio 1995, COSTIOLI, *cit.*, affermano la legittimazione del Comune a costituirsi parte civile nei confronti degli imputati di associazione di tipo mafioso per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, recati all'immagine ed alle potenzialità turistiche dell'ente locale.

Cass., sez. II, 17 giugno 1993, AUDDINO, *M.C.P.*, 1994, I, 2, precisa che l'aggravante di cui all'art. 628, III comma, n. 3), c.p. è integrata dalla mera, oggettiva appartenenza del colpevole ad un sodalizio mafioso e sez. I, 5 luglio 1994, MAGLIARI, *Giur. it.*, 1995, II, 355, ritiene inapplicabile agli appartenenti all'associazione l'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 152/1991 (che, tuttavia, sez. I, 17 aprile 1996, MILANO, *ined.*, ha considerato applicabile agli associati autori di un omicidio in territorio soggetto all'influenza del gruppo ma per fini non direttamente riconducibili al programma associativo).

Cass., sez. I, 9 giugno 1994, PULITO, *M.C.P.*, 1995, III, 17, ha ritenuto che l'estremo dell'assoggettamento come conseguenza della forza intimidatrice del vincolo associativo non è escluso dalla reattività dimostrata dalle vittime (nella specie indottesi a collaborare con gli inquirenti) e che il reato associativo sussiste anche se la forza intimidatrice viene usata nei confronti di bande criminali o singoli delinquenti rivali.

Cass., sez. II, 3 ottobre 1984, STARACE, *Riv. pen.*, 1985, 1018, ha, infine, statuito che la misura di sicurezza della libertà vigilata, obbligatoriamente prevista dal combinato disposto degli artt. 417 e 215, u.c., c.p. in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 416-*ter* c.p., non richiede il previo esame della pericolosità del soggetto, presunta "ex lege", mentre tale esame s'impone in caso di applicazione di misure di sicurezza detentive, come pure consentito dal disposto del citato art. 215, u.c.

XVI – Per finire con una considerazione conclusiva, il panorama giurisprudenziale in tema di associazione di tipo mafioso rivela la tendenza ad una certa dilatazione dell'uso della fattispecie al di là dei suoi limiti fisiologici, segnati, da un lato, dalla confinante, e pur sempre valida, previsione incriminatrice dell'art. 416 c.p., tuttora utilmente invocabile (onde evitare un impiego inflazionistico dello strumento più drastico) a fronte di fenomeni associativi di ridotta rilevanza criminale e di modesto allarme sociale e, d'altro lato, dal possibile ricorso a specifiche figure di reato quali il favoreggiamento, la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tipicamente deputate dal legislatore a reprimere attività che sempre più frequentemente vengono, invece, ricondotte alla controversa ipotesi del concorso eventuale esterno in associazione mafiosa, alimentando la tentazione di un'espansione, per via giurisprudenziale dell'ambito repressivo specificamente assegnato dal legislatore alla nuova fattispecie incriminatrice, nel cui alveo naturale sembra, invece, opportuno ricondurne e contenerne l'applicazione.